COMUNE DI LOZZO ATESTINO

35034 Provincia di Padova
UFFICIO TECNICO
Area Sviluppo Territoriale

APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G.NEGRI" PER RICAVO DI NUOVI SPAZI DA DESTINARSI A SCUOLA PRIMARIA

CIG: 634751356E CUP: J57B15000150005

CHIARIMENTI
(aggiornamento al 22.09.2015)

QUESITO N.1

a) Si chiede se in caso di A.T.I. il sopralluogo obbligatorio debba essere effettuato dalla Capogruppo, o può essere effettuato anche dalla mandante/i e se la mandante medesima, deve avere eventualmente la delega della Capogruppo.
b) Si chiede inoltre se i documenti "Elenco prezzi unitari" – "Computo metrico estimativo" – "Cronoprogramma" , che non sono visibili sul sito istituzionale, debbano essere acquistati c/o il Vs. Ufficio Tecnico.

RISPOSTA N.1

a) Il sopralluogo (obbligatorio) può essere effettuato anche dalla impresa mandante purché in possesso di delega dell'impresa Capogruppo;
b) Non esistono altri documenti costituenti il progetto preliminare al di fuori di quelli pubblicati e messi a disposizione sul sito internet comunale;

QUESITO N.2

con riferimento al documento CP - Capitolato speciale descrittivo prestazionale (art. 19) dove si riporta, tra le altre invarianti progettuali, *"[...] Il dimensionamento planivolumetrico della scuola inteso come superficie lorda complessiva e numero di piani. [...]"* ed inoltre *"[...] Oltre a tali invarianti, valgono come riferimento le previsioni progettuali di cui al Progetto Preliminare che possono tuttavia essere sviluppate ed ampliate o modificate nel senso che la dotazione ivi prevista costituisce la base minima prestazionale richiesta, pertanto la proposta di modifica di tale dotazione deve essere necessariamente tesa ad un superiore standard qualitativo, ed in tal senso argomentata e giustificata.[...]"* si chiede pertanto un maggior chiarimento sul "dimensionamento planivolumetrico inteso come superficie lorda complessiva" ovvero se tale vincolo debba essere inteso come superficie lorda complessiva minima da assicurare (fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti e delle distanze). Ovvero se la modifica del volume e/o delle superfici lorde in aumento (anche in relazione alle superfici nette interne da garantire, alla distribuzione interna ed alle scelte tecnologiche operate ovvero sugli spessori dei singoli elementi esterni ed interni) possa essere condotta e proposta anche in relazione a quanto riportato nello stesso articolo del capitolato *"[...] Con la redazione dei successivi livelli di progettazione dovranno essere condotte le verifiche dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente regionale e nazionale e proposte migliorie ed approfondimenti [...]"*.

RISPOSTA N. 2

L'invariante relativa al dimensionamento planivolumetrico va intesa come superficie lorda complessiva minima da assicurare (fermo restando il rispetto dei vincoli esistenti e delle distanze e nel rispetto delle

superfici nette interne da garantire). Per quanto riguarda i piani non si devono superare quelli previsti dal progetto preliminare.

QUESITO N.3

in merito alle classi e categorie della progettazione, poiché il disciplinare di gara prevede la categoria edilizia con codice "E.8", equiparabile alla vecchia "Ic" (secondo la tavola Z-1 del DM 143/2013), si chiede se:

a) la classe/categoria Ic si intende genericamente riferita a tutte le opere edilizie ad essa riconducibili ai sensi della ex L.143/1949 o, invece, specificatamente riconducibile alle sole scuole e istituti superiori in Ic?
b) ai fini della dimostrazione del possesso del requisito tecnico per la categoria edilizia con codice "E8", possono essere equiparabili lavori svolti e classificabili nella vecchia classe/categoria Id (es. manutenzioni straordinarie, restauri e recuperi conservativi di edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - attualmente riconducibili alla E.22)), anche diversi da scuole e istituti superiori, essendo comunque il grado di complessità superiore a quello riconosciuto all'attuale categoria E.8?

Inoltre, sempre relativamente ai requisiti attinenti ai servizi di progettazione, etc.,

c) il numero medio annuo di personale tecnico, nel caso di R.T.P. di professionisti, può intendersi cumulativo dei vari componenti il raggruppamento o, invece, le 4 unità richieste devono essere riconducibili al solo capogruppo?

RISPOSTA N. 3

a) Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3 Tabella 2 lettera b) - pag. 5 del disciplinare - inerente i servizi di ingegneria ed architettura può essere dimostrato anche ricorrendo nell'ambito della stessa classe, a categorie di lavoro superiori a quelle identificate dal bando di gara in quanto di maggiore complessità;
b) Con riferimento al requisito di ordine tecnico di cui all'art. 3.3 Tabella 2 lettera c) - pag. 5 del disciplinare – relativo ai due servizi svolti si precisa quanto segue:
   - la previsione secondo cui i servizi devono essere "riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" è da intendersi con riferimento ad importi di simile consistenza ed alle stesse classi e categorie;
   - il requisito, ai sensi dell'art. 261, comma 8, del DPR n. 207/2010, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, pertanto potrà essere dimostrato dalla mandataria e/o dalle mandanti fermo restando la non frazionabilità del requisito con riferimento a ciascun servizio.
c) nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito secondo la vigente normativa in materia, il requisito relativo al numero medio del personale tecnico (4 unità) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

QUESITO N.4

alla luce di quanto riportato all'art.19 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale laddove si indicano come INVARIANTI:

- Il dimensionamento planivolumetrico della scuola inteso come superficie lorda complessiva e numero di piani.
- Collocazione dell'ampliamento nell'ambito del complesso scolastico;
- Tipologia Strutturale indicata nella Relazione del Progetto preliminare

e di quanto precisato dall'art. A.6 – Indirizzi per la redazione del progetto definitivo al punto 7:

dovranno essere studiati materiali e proporzioni dell'ampliamento di progetto perché lo stesso si collochi in maniera efficace per realizzare gli obiettivi precedentemente esposti si chiede quanto segue:

a) La precisazione che la INVARIANTE del dimensionamento planivolumetrico è da intendersi riferita alla superficie lorda e numero di piani consente di proporre per la copertura soluzioni diverse dal tetto piano del progetto preliminare?

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

b) Per collocazione INVARIANTE dell'ampliamento nell'ambito del complesso scolastico si intende il suo posizionamento a S/E della scuola esistente, ma consentendo la proposta di un sedime diverso da quanto previsto dal Progetto Preliminare e definito con tratteggio punto linea rosso nella Tav.03? Oppure il sedime individuato dal Preliminare come su descritto è da intendersi come VINCOLANTE e NON modificabile?
c) Per tipologia strutturale vincolante si intende che la struttura deve essere a telaio ed in c.a., che gli orizzontamenti devono essere in calcestruzzo come descritto nella relazione di progetto o che si possono prevedere strutture a telaio e orizzontamenti ma anche con impiego di materiali diversi (acciaio, legno, ecc.)?
d) E' possibile proporre una struttura portante NON a telaio laddove si motivasse tale soluzione con caratteristiche di stabilità, convenienza energetica complessiva, ecc.?

RISPOSTA N. 4

a) Per la domanda di cui alla lettera a) del quesito relativamente al dimensionamento planivolumetrico si rinvia alla precedente risposta n.2. Per quanto riguarda la copertura si ritiene che le indicazioni contenute nella relazione del progetto preliminare sotto la voce "B.3.c involucro edilizio" e non sotto la voce "B.3.b criteri di progettazione strutturale dell'intervento" non costituisca invariante del progetto ascrivibile alla tipologia strutturale.
b) La collocazione dell'ampliamento è da intendersi invariante nel senso della sua collocazione a sud est della scuola esistente nel rispetto delle distanze prescritte dalle vigenti normative;
c) Le strutture portanti sono quelle descritte alla lettera B.3.b.2. della relazione del progetto preliminare e dell'art. 73 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale in cui non si fa alcun riferimento al legno.
d) Come detto alla precedente lettera c) le strutture portanti sono quelle descritte alla voce B.3.b.2. della relazione del progetto preliminare e dell'art. 73 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale dove si parla genericamente di elementi in acciaio, cemento armato, pannelli a cassero ecc.. Sono da ritenersi pertanto non escluse a priori soluzioni diverse dalla soluzione strutturale "a telaio" peraltro non menzionata nei documenti citati.

QUESITO N.5

a) all'art.3.3, lettera b) alla pagina 5 del Disciplinare si riporta "aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, "servizi di cui all'art. 252 del D.p.r.207/2010" relativi a lavori di cui in tabella 2, per un importo globale pari ad almeno una volta l'importo stimato dei lavori da progettare".
   Si chiede se, in caso di RTP, tale requisito sia soddisfatto se il progettista architettonico ha espletato servizi relativi a lavori identificabili nella categoria E.08 per importo pari ad almeno € 635.100,00, il progettista strutturale lavori in classe S.03 per importo pari ad almeno € 365.300,00, il progettista degli impianti elettrici lavori in classe IA.03 per importo pari ad almeno 168.000,00€ ed il progettista termotecnico lavori in classe IA.02 per importo pari almeno a 281.000,00€. Oppure se tali importi possano essere dimostrati anche come somma dei servizi svolti dai diversi componenti il RTP suddivisi per categorie (ad esempio: se due architetti del RTP hanno espletato il primo servizi relativi a lavori identificabili nella categoria E.08 per importo pari ad 400.000.00 ed il secondo lavori sempre in classe E.08 per importo pari a 300.000,00€ - e quindi 400.000,00+300.000,00 = 700.000,00 maggiore di € 635.100,00 - il requisito si intende soddisfatto?)
b) L'art.3.3, lettera c) alla pagina 5 del Disciplinare precisa che il concorrente deve "aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, DUE "servizi di cui all'art. 252 del D.p.r. 207/2010" relativi ai lavori di cui in tabella 2, per un importo totale (dei due servizi) pari al 50% dell'importo stimato dei lavori da progettare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri di cui al DM 143/13. Tale requisito non è frazionabile, pertanto, nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, ogni singolo servizio dovrà essere integralmente prestato da uno qualsiasi dei

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

soggetti raggruppati in modo tale che sia possibile ricondurre il requisito al professionista firmatario del progetto".
Si chiede se, sempre in caso di RTP, il requisito sia soddisfatto se il progettista architettonico ha svolto due servizi relativi a lavori identificabili nella categoria E.08 per importo complessivo pari ad almeno € 635.100,00/2 = 317.550,00, il progettista strutturale due lavori in classe S.03 per importo pari ad almeno € 365.300,00/2 182.650,00, il progettista degli impianti elettrici due lavori in classe IA.03 per importo pari ad almeno 168.000,00€/2= 84.000€ ed il progettista termotecnico lavori in classe IA.02 per importo pari almeno a 281.000,00€/2= 140.500,00€.

c) L'art.3.3, lettera d) alla pagina 5 del Disciplinare precisa che il concorrente deve "avere utilizzato negli ultimi tre anni, antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a n. 4 (quattro), corrispondente a due volte le unità lavorative stimate quali necessarie per l'esecuzione del servizio di progettazione (n.2) (due); (il requisito potrà essere soddisfatto, come previsto dall'art. 253, comma 15-bis, del D.Lgs. 163/2006, facendo riferimento, anziché agli ultimi tre anni, "ai migliori tre anni del quinquennio precedente") I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio di riferimento, antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. I lavori cui si riferiscono i servizi contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati". Considerato anche che in questo caso non si è fatta la precisazione della non frazionabilità del requisito si chiede se in caso di RTP il requisito sia soddisfatto se le 4 unità lavorative richieste siano ottenute come somma delle unità lavorative utilizzate da più membri del RTP (ad es. se 4 membri del RTP dimostrano di aver utilizzato ciascuno 1 figura identificata come personale tecnico, il requisito si intende soddisfatto?)

RISPOSTA N. 5

a) Il requisito i cui all'art.3.3, lettera b) alla pagina 5 del Disciplinare è da ritenersi soddisfatto in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti qualora posseduto cumulativamente dal raggruppamento pertanto il requisito richiesto risulta soddisfatto in entrambi i casi ipotizzati nel quesito;
b) Nel caso ipotizzato nel quesito il requisito è da ritenersi soddisfatto;
c) Si veda la risposta n. 3 lettera c);

QUESITO N. 6

a) L'art. 18 del "Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale" prevede tra le "invarianti del progetto" la tipologia strutturale indicata nel progetto preliminare. La "Relazione tecnica" prevede al punto B.2.a i seguenti macro elementi strutturali:
   - realizzazione-di un piano fondazionale superficiale;
   - elevazione con strutture in c.a.;
   - orizzontamenti in calcestruzzo;
   - collegamenti di piano.

   Si chiede pertanto conferma che tali indirizzi strutturali non possano essere modificati e pertanto, ad esempio, non può essere prevista una struttura con elementi "in legno".
b) Il nuovo ampliamento viene a collocarsi al di sopra del camino esistente della centrale termica, ne consegue che lo stesso dovrà essere demolito e realizzato un nuovo camino. La collocazione del nuovo camino è a discrezione dal concorrente?

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

c) Considerato che nella "Relazione tecnica" a pag. 17 punto B.2.d viene dichiarato che la scuola è attualmente priva di CPI e che al punto B.3.i pag. 25 si danno informazioni sulla classificazione della scuola (tipo 2) e sul dimensionamento della rete antincendio sia per la parte in ampliamento che per la parte esistente, si chiede se rientra negli oneri del professionista verificare la rispondenza alle norme antincendio della parte esistente e se, qualora siano necessari interventi di adeguamento, questi debbano ritenersi compresi nel prezzo a corpo offerto per l'edificio in ampliamento?
d) Da una analisi del D.M. 26 agosto 1992 per l'edificio in ampliamento risulta necessario realizzare una scala di sicurezza e/o una scala a prova di fumo. Tale inserimento modifica la soluzione progettuale prevista nel progetto definitivo. Vi sono particolari accorgimenti da rispettare?
e) Il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale prevede a pag. 94 punto 14 la realizzazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. E' presente l'impianto sul fabbricato esistente? ed eventualmente è disponibile la relazione di calcolo e verifica dello stesso?
f) Dovendo predisporre in sede di gara il progetto definitivo si chiede se è possibile vengano resi disponibili i file.dwg del progetto preliminare.

RISPOSTA N. 6
a) Si veda la risposta n. 4 lettere a) c) d);
b) Si conferma che la scelta relativa al camino della centrale termica è demandata al concorrente nel rispetto delle normative vigenti;
c) La verifica della rispondenza alle norme antincendio deve essere effettuata relativamente al complesso costituito dagli edifici esistenti e la nuova costruzione da realizzare; eventuali adattamenti dell'attuale impianto antincendio, necessari alla messa a norma, sono pertanto un onere compreso nel prezzo a corpo offerto in sede di gara;
d) Non vi sono particolari indicazioni in proposito. Trattandosi comunque di area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex 1497/39) la soluzione proposta dovrà essere compatibile con le esigenze di tutela del vincolo medesimo;
e) L'edificio esistente non è dotato di impianto di protezione contro le cariche atmosferiche e non è disponibile alcuna relazione in tal senso;
f) Unico documento disponibile in formato dwg è il rilievo dell'area (rilievomediecompleto.dwg) che sarà scaricabile dalla pagina del bando dalla data di aggiornamento del presente documento.

QUESITO N. 7
Si chiede se è possibile partecipare utilizzando l'avvalimento per le categorie Soa.

RISPOSTA N.7
E' possibile la partecipazione alla gara mediante avvalimento.

QUESITO N.8
"La Relazione Tecnica Illustrativa cap. B.3.1 pag.25 classifica la scuola di tipo 2 intendendo che la scuola sia costituita dal nuovo edificio e dall'edificio esistente, i cui affollamenti si sommano, per costituire un unico plesso scolastico. Si chiede una conferma di tale interpretazione essendo, a parere dello scrivente, più corretto distinguere, dal punto di vista antincendio, i due edifici.

I due edifici, costituiscono di fatto due scuole distinte con:
- Accessi indipendenti;
- Assenza di comunicazioni;
- Scuole di diverso grado (nuova scuola primaria, scuola secondaria esistente)

Gli unici aspetti in comune sono costituiti dalla realizzazione in adiacenza, dall'impianto di spegnimento in comune e dalla centrale termica condivisa.
Se, come specificato dall'Amministrazione, la scuola esistente è già dotata di Parere Favorevole antincendio e, sulla base di questo, sono già stati eseguiti i lavori di adeguamento normativo previsti, ad

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

eccezione dell'impianto di spegnimento, si propone di impostare il progetto antincendio come costituito da n.2 attività:

- Att. 74.2.B Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350kW -700kW (solo qualora il progetto preveda una aumento della portata termica attualmente installata)
- Att. 67.2.B Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone) – Nuova scuola primaria G. Negri

evitando di coinvolgere nuovamente la Scuola Esistente e citando il parere antincendio già rilasciato che rimarrebbe valido per la Scuola Esistente.
Tale interpretazione permetterebbe una gestione amministrativa più semplice, potendo presentare la SCIA antincendio per la Nuova Scuola Primaria, al termine dei lavori oggetto dell'appalto, separatamente e disgiuntamente da quella per le altre attività.

RISPOSTA N.8

Innanzitutto è utile una premessa: l'edificio scolastico esistente, seppure attualmente privo di CPI, è stato sottoposto nel 2006 ad un intervento di adeguamento alla normativa antincendio. L'intervento è stato realizzato come da progetto sottoposto al parere di conformità rilasciato il 28.08.2006 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (pratica VV.F.n. 5090, protocollo n. 13322/06).
L'unica difformità rispetto a tale parere è costituita dall'alimentazione dell'impianto di spegnimento antincendio che, attualmente, è collegato alla rete pubblica dell'acquedotto e non garantisce i requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI10779.
A parziale correzione di quanto riportato nella risposta 6 lett. c) dei chiarimenti 31.08.2015 si precisa pertanto che non è necessaria una nuova verifica VV.F. anche delle attività già dotate di parere favorevole.
Parimenti a parziale correzione di quanto indicato nella Relazione Tecnica Illustrativa cap. B.3.1 pag.25 si precisa che le attività dal punto di vista della disciplina antincendio, rimarranno distinte ovvero:

- Att. 67 Scuola Secondaria esistente (scuola di tipo 1)
- Att. 67 Scuola Primaria di nuova realizzazione (scuola di tipo 1)
- Att. 74 Centrale Termica

Si precisa che l'offerta, oltre a quanto già indicato alla lettera B.3.i. della relazione tecnica (pag.25) e all'art. 82 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in relazione al nuovo edificio, sarà comprensiva degli oneri di:

- completamento della rete antincendio esistente per consentire la copertura integrale anche dell'ampliamento e il raggiungimento dei requisiti prestazionali di legge sia nella scuola esistente che di quella di nuova realizzazione;
- verifica del corretto funzionamento anche della rete antincendio a servizio dell'edificio scolastico esistente;
- redazione della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 per l'intera rete di spegnimento antincendio.

In risposta al quesito, fatto salvo quanto sopra, si ritiene che, dal punto di vista gestionale, le pratiche finalizzate all'ottenimento del Parere Favorevole VV.F. e la successiva presentazione della SCIA antincendio siano quindi distinte e separate. Questo al fine di conseguire l'ottenimento dell'autorizzazione antincendio della nuova scuola primaria indipendentemente da quello della scuola secondaria esistente, che non costituisce oggetto dell'appalto.

QUESITO N.9

a) La normativa antincendio prevede specifiche caratteristiche degli edifici, ad esempio:

- caratteristiche R/REI delle strutture portanti e/o separanti;
- presenza di impianti di segnalazione/allarme incendio;
- dimensioni delle vie di esodo;
- rispondenza al DPR 37/2008 (ex L. 46/90) degli impianti tecnologici;

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

- etc…

Si chiede pertanto se tale verifica ed eventuali adeguamenti sono da intendersi nel prezzo a corpo, come indicato nella risposta 6c) oppure la verifica è relativa al solo impianto idrico antincendio?

b) E' possibile vengano messe a disposizione le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici esistenti?

RISPOSTA N.9

a) Si veda a tal riguardo la risposta n.8;
b) Le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici risalgono all'anno di realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme antincendio (anno 2006). Tenuto conto di quanto detto sinora non si ritiene che la loro messa a disposizione possa avere rilevanza ai fini della partecipazione alla gara.

QUESITO N.10

Il nostro studio associato partecipa come mandante di un Raggruppamento Temporaneo di professionisti da costituire, indicato dall'impresa, composto da operatori economici aventi diversa natura giuridica (liberi professionisti, studi associati),in possesso di attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione. Si chiede:

a) La dichiarazioni sostitutiva ex DPR 445/2000 da redigere nel nostro caso in conformità al modello "3.2" allegato può essere unica e firmata dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici partecipanti al RTP da costituire? (il disciplinare di gara a pag. 4 prescrive che ciascun progettista debba rendere la sopra riportata dichiarazione sostitutiva);
b) Per partecipare alla gara è necessario essere in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico organizzativo indicati dal Disciplinare di gara. In merito al requisito tecnico "b) avere espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi……" si chiede se i dieci anni sono gli anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando e quindi gli anni 2004/2014 o i dieci anni dal 28/07/2005 al 28/07/2015.

RISPOSTA N.10

a) I modelli di dichiarazione allegati al disciplinare, come precisato sui modelli stessi, devono essere adeguati qualora non utilizzabili direttamente, alla propria particolare tipologia, limitandosi:
   - *ad integrare le dichiarazioni stesse, ove occorre;*
   - *a barrare le caselle interessate, per le dichiarazioni che presentano diverse opzioni;*
   - *ad annullare, con una doppia linea, quelle non pertinenti.*

   La firma di tutti i progettisti del RTP di un'unica dichiarazione sostitutiva presuppone, nel caso di specie della dichiarazione di cui al modello allegato 3.2 del disciplinare, che tutti i dichiaranti confermino, ciascuno per proprio conto, tutti i contenuti della dichiarazione medesima senza alcuna distinzione soggettiva. Pertanto qualora le dichiarazioni debbano essere diversificate per l'adattamento alla particolare situazione del soggetto dichiarante e, per tale motivo non possano essere riunite in un unico documento da sottoscrivere congiuntamente, è opportuno presentare singole dichiarazioni sostitutive.

b) In merito al requisito tecnico b) del disciplinare (pag.5) relativo all'espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di cui all'art.252 del DPR 207/2010 ….. si precisa che il periodo da considerare è quello dal 28.07.2015 al 28.07.2005.

QUESITO N.11

Si chiede se il PASSOE debba essere prodotto anche per i progettisti indicati e non associati.

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

RISPOSTA N.11
Qualora i progettisti siano indicati non deve in alcun modo essere prodotto il PASSOE per quest'ultimi. Diverso il caso in cui con i progettisti si intenda costituire un raggruppamento. In tal caso i progettisti, come mandanti, dovrebbero produrre il relativo PASSOE.

QUESITO N.12
Si chiede quale tipo di prezzario è preferibile utilizzare per la stesura del computo metrico estimativo.

RISPOSTA N.12
L'art.12 della legge regionale n.27/2003 stabilisce che la Giunta Regionale aggiorni ed approvi periodicamente i prezzari Lavori pubblici di interesse regionale, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione Veneto. Ai sensi e per gli effetti di detto articolo la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 86 del 27.01.2015, pubblicata sul BUR n. 16 del 13.02.2015, ha approvato il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici, aggiornato a settembre 2013. Considerati però sia la particolarità dell'appalto che prevede la redazione del progetto definitivo e quindi anche del computo metrico estimativo da parte del concorrente sulla base della propria proposta progettuale e sia che i prezzi del prezzario regionale sono aggiornati al mese di settembre 2013 si ritiene che il Prezzario regionale debba essere preso a riferimento nei limiti di quanto possibile.

QUESITO N.13
a) In merito all'attività di prevenzione incendi sono stati sottoposti quesiti al comando provinciale dei vigili del fuoco; se si è possibile conoscere domanda/risposta qualora evasa?
b) Si chiede se l'edificio scolastico esistente sia dotato di CPI (att. n. 67 del Dpr 151/11); in tal senso è possibile conoscere gli estremi, quindi rendere disponibile copia del medesimo?
c) Si chiede se, nell'attività scolastica esistente, l'impianto idrico antincendio ad idranti/naspi è collegato all'acquedotto oppure dotato di riserva idrica autonoma con pompe di pressurizzazione. Nel caso di riserva, si chiede di conoscere la capacità/quanto altro utile al dimensionamento in rapporto al nuovo plesso ampliato.
d) con riferimento al progetto preliminare, lo spazio adibito a "attività collettive" mensa e relativi servizi:
   - dal punto di vista della statistica locale quanti alunni sono previsti per turno di refezione?;
   - il comune esternalizza il servizio mensa, quindi si tratterà di ricavare uno spazio per i carrelli porta-vivante ed un banco distribuzione con piano cottura (a induzione), ecc.?
   - vanno ricavati anche servizi igienici dedicati?

RISPOSTA N.13
a) Non sono stati sottoposti quesiti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
b) L'edificio scolastico esistente è attualmente sprovvisto di CPI (si veda la risposta n. 8);
c) L'impianto idrico antincendio di alimentazione degli idranti/naspi dell'edificio esistente è collegato alla rete dell'acquedotto;
d) Si ritiene che il numero di alunni di cui alla statistica locale non sia indicativo nella progettazione di una nuova scuola, pertanto:
   - si faccia riferimento alle previsioni di legge;
   - si conferma che i cibi non vengono preparati in loco ma solo rinvenuti e scodellati;
   - si rispettino le normative vigenti.

PRECISAZIONE
Con riferimento a quanto specificato negli elaborati grafici di Progetto preliminare, si precisa che la particella 1199 evidenziata in tavola 01 come *'area comunale da aggregare alla scuola'* è indicata quale previsione possibile futura, e soggetta per l'effetto a specifica variante di Piano Regolatore e quindi non attualmente facente parte dell'area disponibile per l'intervento. Quindi, per gli effetti della presente

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

progettazione definitiva, come è tra l'altro chiaramente esplicitato nelle successive tavole, **tale area non deve essere considerata ai fini di progetto in questa fase**.

QUESITO N.14
non viene specificato il giorno di apertura della gara,
a) all'art. 5.1 del disciplinare si chiede di scrivere sulla busta "Offerta per la gara del giorno 01.10.2015 ore 12" che corrisponde però alla data di consegna e non dell'apertura, si chiede pertanto se è corretto indicare quanto riportato sul disciplinare;
b) nella polizza cauzione provvisoria và indicata la data di apertura, si chiede pertanto se ci autorizzate a non indicarla in quanto non stabilita.

RISPOSTA N.14
Premesso che le modalità di espletamento della gara sono specificate all'art. 7 del Disciplinare di gara e precisato che non è ancora stata fissata la data della prima seduta pubblica della Commissione di gara, la quale data sarà comunicata alle imprese concorrenti tramite fax o PEC almeno 48 ore prima:
a) si ritiene corretta l'indicazione sul plico della dicitura **"Offerta per la gara del giorno 01.10.2015 ore 12 per "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO "G. NEGRI" PER RICAVO DI NUOVI SPAZI DA DESTINARSI A SCUOLA PRIMARIA"** come specificato nel disciplinare di gara;
b) si ritiene possa essere omessa nella cauzione provvisoria la data di apertura delle buste;

QUESITO N.15
Con riferimento al disciplinare di gara, a pag. 3 del medesimo viene indicato: "Qualora l'impresa non sia nelle condizioni di qualificarsi per la categoria a qualificazione obbligatoria diversa dalla prevalente e precisamente per la categoria OG11, e in alternativa non abbia costituito un raggruppamento di imprese, ciò comporterà l'esclusione dalla gara".
a) Tenuto conto che la categoria prevalente è la OG1, per partecipare alla gara è vincolante sin d'ora costituire il raggruppamento di imprese, oppure basta la dichiarazione congiunta delle imprese con la quale si obbligano sin d'ora a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione dell'appalto?
   Considerazioni sul merito:
   questo aspetto trova analogia (principio di coerenza e di logicità) con quanto indicato nella domanda di partecipazione alla gara (pag. 12) ove, nel caso di più soggetti progettisti, è prevista la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi formalmente in RTP;
b) Nel caso di più soggetti/ progettisti indicati, la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a riunirsi formalmente in RTP deve già da subito interessare anche il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale (ex art. 253, c. 5, DPR n. 207/2010)?

RISPOSTA N.15
a) Ferme restando le altre condizioni indicate nel bando e nel disciplinare di gara in merito ai RTI si conferma che è sufficiente la dichiarazione congiunta delle imprese che si impegnano a costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione dell'appalto;
b) L'ANAC (cfr pareri n. 209 del 19.12.2012 e n. 84 del 05.05.2011) in proposito si è espressa nel seguente modo: "*Nelle procedure selettive volte all'affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell'istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di*

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*

dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali;

Il RUP
(geom. Michele Rinaldo)

P.zza V.Emanuele II, n.1 - **Tel. 0429 94025** - Telefax 0429 94856 Cod. Fisc. 82001370285 - P.IVA 01768890285
www.comune.lozzoatestino.pd.it
E-mail: *lavori.pubblici@comune.lozzoatestino.pd.it*
(Posta Elettronica Certificata) *comunelozzo.pd@legalmailpa.it*